



CITTA' DI ALESSANDRIA

SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO

Convenzione – tipo per P.E.C.

CONVENZIONE EDILIZIA TRA LA CITTA' DI ALESSANDRIA E RELATIVA
ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO "....."VIA.....

L'anno ed allì del mese di in Alessandria, nei locali del
Municipio in Piazza della Libertà 1.

Avanti me, Dottor, Notaio in

Iscritto al Collegio Notarile, senza l'assistenza dei testi per avervi i comparenti
rinunciato, fra loro d'accordo e con il mio consenso;

sono presenti:

-, nato a il
domiciliato per la carica in Alessandria presso il Comune di Alessandria, Piazza della Libertà 1, il
quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di in
rappresentanza della " Città di Alessandria " Ente di diritto pubblico (in seguito per brevità
denominato anche "Città"), con sede in Alessandria, Piazza della Libertà 1, codice fiscale e
partita IVA 00429440068,
-, nato a il
....., (in seguito per brevità denominato anche "concessionario"), con sede
in....., codice fiscale e partita IVA

PREMESSO

- che la Città di Alessandria dispone del Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. del pubblicata per estratto sul B.U.R. n.
..... del
- che l'intervento oggetto del presente atto è previsto dal P.R.G.C. vigente approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. del ed è compreso nell'area con destinazione
....., articolo delle Norme di Attuazione del suddetto P.R.G.C.
- che per l'utilizzazione edificatoria di detto terreno per la finalità di cui al capo verso precedente, è
stata presentata in data istanza di approvazione di un Piano Esecutivo convenzionato ai
sensi dell'articolo 43 della Legge Regionale n.56 del 05.12.1977 e s.m.i.;
- che l'area oggetto della presente convenzione, è distinta al Catasto Terreni del Città di Alessandria al
foglio mappale numerodella superficie catastale complessiva di mq. (.....mq) posto
alle seguenti coerenze:
- che il proponente è divenuto proprietario del terreno di cui sopra con atto rogito Notaioin
data.....repertorio n. raccolta n. (oppure indicare altra eventuale
modalità di acquisizione dell'immobile: donazione, permuta ecc.);
- che è stato approvato il Piano Esecutivo convenzionato ai sensi dell'articolo 43 della Legge Regionale
n.56 del 05.12.1977 e s.m.i, con DGC n..... del
- che è stata sottoscritta Convenzione Edilizia relativa agli aspetti urbanistici e patrimoniali del PEC in
data..... Notaio.....Rep..... Racc..... ;

- che è stato presentato progetto esecutivo delle OO.UU. e che lo stesso è stato approvato con DGC n. del, unitamente allo schema di convenzione disciplinante le modalità di realizzazione delle OO.UU.;

- che si richiama la seguente documentazione:

- 1) Titolo/i di proprietà (atto notarile a dimostrazione della proprietà delle aree)
- 2) Documentazione fotografica a colori (comprensiva di planimetria con punti di presa fotografica)
- 3) Relazione illustrativa (illustrazione del progetto proposto con allegata scheda quantitativa dei dati del piano secondo il modello regionale *Sezione I – Allegato 4 alla Scheda C della Circolare regionale n.16/URE del 16.7.1989 pubblicata sul supplemento speciale del B.U.R. n.32 del 9.8.1989*)
- 4) Calcoli plano-volumetrici (a verifica dei parametri di PRGC e standards urbanistici richiesti)
- 5) Norme di attuazione
- 6) Relazione geologica (secondo le indicazioni riportate dall'articolo 51 delle N.T.A. e tenuto conto che il Comune di Alessandria è stato riclassificato in zona sismica 3 e che evidenzi se ci sia nell'area interessata dal PEC la presenza naturale di amianto);
- 7) Schema di convenzione (disponibile fac-simile fornito dall'Ufficio)
- 8) Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione a scomputo
- 9) Relazione valutazione previsionale clima acustico
- 10) Documento tecnico preliminare verifica assoggettabilità a V.A.S. (se richiesto vedi art. 43 comma 2 L.R. n.56/77 e s.m.i.) (**vedi D.D.30.11.2022 n.701 Regione Piemonte BUR – 50 -15.12.2022**) - Relazione di compatibilità ambientale (vedi articolo 39 comma 1 e articolo 14 comma 2 della L.R.n.56/77 e s.m.i. e articolo 20 della Legge Regionale n.40/98 e **D.G.R. 29.02.16 n.25-2977**”);

Elaborati grafici :

- Tav.1. estratti di PRGC e catastale (con e senza perimetrazione P.E.C. evidenziata) planimetria con inserimento del progetto di P.E.C. nel P.R.G.C. , estratto carta di sintesi pericolosità geomorfologica;

- Tav.2 planimetria di progetto area (dovrà: a) essere evidenziata la strada di accesso all'area a P.E.C. di dimensioni adeguate, secondo direttive della Direzione Lavori ed Opere Pubbliche, opportunamente quotata, b) essere completo di tutte le quotature necessarie, con evidenziate, in particolare, le distanze delle costruzioni dai confini esterni di piano - 5,00 ml o 10 ml da eventuale fabbricato esterno al P.E.C.– e fra i lotti a scelta del progettista; c) indicata la viabilità interna di dimensioni adeguate, secondo direttive

della Direzione Lavori ed Opere Pubbliche, opportunamente quotata – articolo 32 bis NTA, se pubblica, dimensioni minime 10,50/8,50 ml; d) indicare e quotare i parcheggi – 5,00 x 2,50 e le aree verdi; ecc.);

- Tav. 3 – Piano quotato e sezioni con inserimento degli edifici;
- Tav. 4 – Aree in cessione;
- Tav. 5 – Tipologie edilizie (piante prospetti e sezioni debitamente quotate);
- Tav. 6 – Opere di urbanizzazione (viabilità, rete acqua, luce, gas e fognatura, illuminazione pubblica) (planimetrie con indicazione dei tracciati e dei punti di allaccio alle reti esistenti);
- Tav. 7 – viste prospettiche a colori (rendering) inserite nel contesto dell'area interessata;
- Tav. 8 - Planimetria di progetto su formato A3 con individuazione del contorno di PEC;

TUTTO CIÒ PREMESSO

considerato, descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - RICHIAMO ALLE PREMESSE E OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Il Concessionario si impegna per sè ed eredi aventi causa, in conformità alle disposizioni contenute nella presente convenzione, a realizzare le opere di urbanizzazione dell'intervento di menzionato in premessa nell'ambito della zonadel P.R.G.C. ubicato in via
3. L'intervento in oggetto consiste nella costruzione di n..... alloggi, pari ad una S.l.p. di mq..... , n..... box e

ARTICOLO 2 - REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI DOVUTI - QUADRO FINANZIARIO.

1. A scomputo del corrispettivo degli oneri di urbanizzazione dovuti, la Città affida al Concessionario l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal P.E.C. in oggetto.
2. I progetti e le stime di costo dovranno essere redatti in base all'elenco prezzi delle opere pubbliche della Regione Piemonte (ultima edizione disponibile), aggiornati alla data di stipula della presente convenzione.
3. I prezzi così aggiornati saranno ridotti dell'.....% (.....per cento) sui lavori, e la somma sarà interamente versata alla Città.
4. In base a quanto sopra si espone il seguente quadro finanziario:

a)	Opere a scomputo	€	
b)	Coefficiente riduttivo dell' ...% (comma 3 del presente articolo)	€	
c)	Totale importo opere al netto dello sconto (a-b)	€	

5. L'eventuale differenza tra gli oneri determinati esattamente in sede di rilascio del Permesso di costruire (art. 4 della convenzione) e l'importo degli oneri scaturente dalla tabella di cui al precedente comma punto f), sarà versato al Comune sempre in sede di rilascio del Permesso di costruire.
6. Qualora dalla contabilità finale risultassero costi inferiori a quanto determinato dal presente articolo [punto f) del quadro finanziario], la differenza tra quanto determinato e quanto eseguito dovrà essere versata al Comune entro trenta giorni dall' emissione del certificato di collaudo.
7. L'importo relativo alle opere a scomputo di cui al punto f) del quadro finanziario sarà garantito da polizza fidejussoria come specificato all'art. 9 della presente convenzione.
8. Le Parti contraenti convengono che non sarà riconosciuta alcuna revisione prezzi di progetto in corso d'opera, per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione.

ARTICOLO 3 - PROGETTI DI OPERE E COLLAUDO. MODALITÀ' PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

I progetti relativi alle opere di urbanizzazione da eseguire a scomputo, sono stati redatti a cura del Concessionario in accordo con il Comune.

Viene fatta salva la facoltà del Comune di richiedere varianti ai progetti delle opere di urbanizzazione, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione, qualora per motivate ragioni tecniche si rendesse necessaria la loro modifica.

Direzione lavori

Il Proponente, il Progettista e il Direttore lavori, sono gli esclusivi garanti del regolare affidamento, conduzione ed esecuzione dei lavori, fino alla formale accettazione da parte della Città delle opere, accettazione che avverrà in seguito all'acquisizione del certificato di regolare esecuzione.

Il Comune, su formale richiesta del Concessionario e del Direttore Lavori, potrà concedere proroghe per l'ultimazione dei lavori di che trattasi, qualora esistano precise e motivate ragioni tecniche.

Collaudo

Le opere ed i manufatti realizzati a scomputo saranno soggetti a eventuali collaudi in corso d'opera e a collaudo definitivo.

Il trasferimento al Comune delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo avverrà previo favorevole collaudo delle opere di urbanizzazione corredato dalle necessarie certificazioni prove tecniche e simili e il relativo trasferimento delle opere alla Città avverrà nel rispetto delle norme cogenti in materia di collaudo delle opere pubbliche.

All'emissione del certificato di collaudo le opere ed i manufatti passeranno di proprietà del Città che ne assumerà la gestione e la manutenzione.

Con il passaggio di proprietà viene trasferito a carico del Comune anche l'onere di manutenzione

ordinaria e straordinaria delle opere a scomputo.

Nel periodo intercorrente tra l'ultimazione delle opere ed il collaudo, ogni onere di gestione e manutenzione delle opere stesse compete al Proponente.

Il certificato di collaudo definitivo dovrà comunque essere emesso entro tre mesi dalla comunicazione del Proponente attestante l'ultimazione dei lavori.

In ogni caso il Proponente manterrà la responsabilità sulla corretta esecuzione delle opere ai sensi degli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile

Modalità di esecuzione.

Il Progettista, il Direttore dei Lavori ed il Collaudatore delle opere di urbanizzazione sono nominati dal Concessionario in accordo con il Comune .

Ai fini della esecuzione delle opere, il Comune concede provvisoriamente e gratuitamente le aree interessate, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, concessione che decadrà al momento di emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo delle opere medesime.

Il Comune resta pienamente e totalmente sollevato, anche ai fini civili e penali, da ogni responsabilità ed obbligo derivante dalla esecuzione delle opere, ivi comprese la ordinaria e straordinaria manutenzione ed altresì per eventuali danni derivanti da danneggiamenti vandalici e similari ancorché non accertati e/o accertabili per i quali non competerà alla Città, ove occorra, l'inoltro di eventuali denunce e segnalazioni alle competenti Autorità fino al trasferimento alla Città stessa delle opere a scomputo.

La costruzione delle singole opere dovrà avvenire per fasi di sviluppo da concordarsi con il Comune ed in maniera proporzionale allo svolgimento del programma costruttivo relativo alle abitazioni.

Nell'esecuzione degli interventi il Concessionario è tenuto ad applicare integralmente o far applicare all'assuntore dei lavori condizioni normative e retributive ai lavoratori dipendenti non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi vigenti in materia di sicurezza, assicurazione ed assistenza ai lavoratori (a cui si rimanda integralmente).

ARTICOLO 4 – TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

1. Le opere di urbanizzazione di cui sopra, da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, saranno realizzate, di norma, in concomitanza e secondo l'andamento della realizzazione dell'intervento edilizio. Comunque i lavori dovranno risultare iniziati entro il termine di 30 giorni dalla esecutività della delibera relativa all'approvazione del progetto esecutivo ed essere ultimati prima della richiesta dell'abitabilità.
2. Delle date di inizio, sospensione, ripresa ed ultimazione il Direttore dei Lavori dovrà dare formale comunicazione scritta al Comune .
3. Il mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori comporta l'applicazione delle penali convenzionali contemplate nel successivo art. 16.
4. Secondo quanto richiamato al comma 2, ad ultimazione avvenuta delle opere, il Tecnico Direttore dei Lavori dovrà darne formale comunicazione scritta al Comune corredata dai documenti di rito.

ARTICOLO 5 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI ASSUNTI DAI PROPONENTI.

1. A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, il Concessionario si obbliga a rilasciare a favore del Comune, fidejussione bancaria/assicurativa (o polizza fidejussoria), polizza numero _____ Repertorio n. _____ del _____ rilasciata da _____ di importo di Euro _____, onde garantire l'esecuzione delle opere a scomputo, tacitamente rinnovabile di anno in anno sino a liberatoria da

parte del Comune, a seguito di collaudo favorevole, di importo pari al valore determinato dalla Stima Sommaria dei Costi allegata al PEC approvato, maggiorato del 20%.

2. La garanzia sopra indicata, emessa da primari Istituti Assicurativi o Bancari, ai sensi dell'art. 13 della Legge 10 giugno 1982 n. 349 e s.m.i., dovrà essere accettata dal Comune, sia per quanto attiene al contenuto, sia in ordine alla idoneità della garanzia medesima. Detta fidejussione viene rilasciata contestualmente alla stipula del presente atto e sarà conguagliata, se necessario, sulla base del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione prima del rilascio del permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione stesse.
3. In caso di inadempienza contrattuale, il concessionario autorizza il Comune ad introitare le garanzie suddette **a prima richiesta** in qualunque momento, indipendentemente dal pagamento del premio annuale, **con rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione** e ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata, e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per il prelievo che il Comune riterrà di effettuare.
4. Il pagamento dovrà avvenire a semplice richiesta, senza bisogno di preventivo consenso da parte del Proponente (che nulla potrà eccepire in merito, al pagamento stesso) e senza possibilità per il fideiussore di opporre eccezione alcuna, in deroga, occorrendo, a quanto previsto dall'articolo 1945 codice civile.
5. Qualora in sede di progetto esecutivo i costi complessivi delle opere risultassero superiori a quelli stimati nel progetto preliminare e posti a base delle garanzie prestate, il Proponente si impegna ad integrare le polizze con la somma corrispondente alla differenza. Le suddette integrazioni dovranno avvenire entro giorni 15 dalla richiesta del Comune a mezzo di lettera protocollata.
6. Il Comune, in base a motivate richieste, potrà accordare, con apposito provvedimento deliberativo, proroghe al termine fissato per il completamento dei lavori, unicamente nel caso di sopravvenuti e comprovati fatti estranei alla volontà dell'attuatore.
7. Il Proponente rinuncia inoltre ad avvalersi di quanto previsto dall'articolo 1957 codice civile e si obbliga, a semplice richiesta del Comune, a reintegrare la fideiussione, qualora essa venisse utilizzata in tutto o in parte, a seguito di inadempienze o sanzioni.
8. La garanzia non potrà essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia potrà essere ridotta in corso d'opera su richiesta dei proponenti quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.
9. La fideiussione prestata a garanzia della esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione verrà gradualmente ridotta sulla base degli stati di avanzamento dei lavori approvati dal collaudatore in corso d'opera con le seguenti modalità:
 - fino ad un massimo dell' 80% (ottanta per cento) al completamento di tutti i lavori e dopo aver presentato la contabilità e gli atti esecutivi;
 - il 15% (quindici per cento) dopo la determinazione di approvazione del collaudo favorevole delle opere;
 - il rimanente 5% (cinque per cento) allo scadere del termine previsto per l'accettazione del verde e delle alberate.

Da tali riduzioni rimangono escluse le somme relative alle sanzioni eventualmente applicate dal Comune, ai sensi della presente convenzione.

ARTICOLO 6 - ESECUZIONE SOSTITUTIVA.

1. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi in sostituzione del Proponente o suoi aventi causa ed a spese dei medesimi, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando essi non vi abbiano provveduto tempestivamente e il Comune li abbia messi in mora per un preavviso non inferiore a tre mesi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE OPERE ALLA CITTÀ.

1. Le opere e tutti i servizi di cui all'art. 6 e 7, passeranno gratuitamente in proprietà del Comune, a seguito di avvenuto collaudo favorevole delle opere stesse con le modalità e i tempi di cui agli artt. 7 e 8, nel rispetto, per analogia delle norme di legge vigenti per le opere pubbliche.
2. Con il passaggio di proprietà verrà trasferito a carico del Comune anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Sino al verificarsi delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, sarà obbligo del Proponente o suoi aventi causa curare la manutenzione ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO 8 - VIGILANZA SULLA COSTRUZIONE CONVENZIONATA E RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIA E AUTORIZZAZIONE DI AGIBILITÀ.

1. Resta stabilito, per quanto riguarda il Proponente o suoi aventi causa, che il Comune non accetterà alcuna segnalazione certificata di agibilità (articolo 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i, se non quando dal Proponente o chi per esso, si sia adempiuto agli obblighi scaturenti dalla presente convenzione, anche relativamente all'ultimazione, collaudazione e/o consegna provvisoria di quelle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che consentono la piena funzionalità degli edifici realizzati.
2. Ai fini della segnalazione certificata di agibilità (articolo 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i, si richiamano gli articoli 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO DELLE CONCESSIONI CONVENZIONATE.

1. Nel caso di trasferimento delle concessioni a successori o aventi causa del Proponente o prima dell'ultimazione dell'intervento privato e delle opere di urbanizzazione, il nuovo Proponente subentra nella posizione giuridica del precedente relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione, a garanzia del cui rispetto deve prestare a favore della Città le fidejussioni di cui all'art. 9.
2. Il titolo o il contratto che consente il trasferimento della concessione prima dell'ultimazione dei lavori, deve essere inoltrato al Comune unitamente ad una dichiarazione unilaterale d'obbligo con la quale il subentrante nella convenzione si impegna al rispetto integrale di tutte le clausole.
3. La dichiarazione unilaterale di obbligo dovrà essere accompagnata dalle garanzie fidejussorie sostitutive di quelle citate al comma 1.
4. Il Comune provvederà a trasferire la concessione ed a trascrivere la dichiarazione unilaterale d'obbligo, rilasciata dal Proponente subentrante, con le modalità di cui al seguente art. 15.
5. A trascrizione effettuata, il Comune restituirà le garanzie prestate dal precedente Proponente.
6. In ogni caso i concessionari dovranno dare notizia al Comune di ogni trasferimento effettuato entro trenta giorni dall'atto del trasferimento.

ARTICOLO 10 - DURATA DELLA CONVENZIONE.

1. La presente convenzione ha durata di anni dieci, decorrenti dalla data di approvazione del presente PEC e vincola il Proponente e i loro aventi causa al rispetto degli obblighi della stessa per tale periodo.
2. In caso di annullamento o decadenza delle concessioni convenzione, la presente convenzione, che ha per presupposto le concessioni predette, è risolta di diritto e priva di effetti, salvo che per il pagamento delle sanzioni che eventualmente facessero carico del Proponente.

ARTICOLO 11 - TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE.

1. La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche vengono trascritte nei Registri Immobiliari a cura e a spese del Proponente .
2. Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, saranno a totale carico del Proponente.
3. Le spese di trascrizione devono essere versate dal Proponente contestualmente alla stipula della convenzione o a quella degli atti integrativi o modificativi.
4. Le Parti, in relazione agli immobili, oggetto dei presenti interventi, dichiarano e garantiscono:
 - che tali immobili hanno tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune in data che si allega ad integrare il presente atto sotto la lettera "...";
 - che fino ad oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici che concernono tali immobili;
 - che fino ad oggi non risulta trascritta nei Registri Immobiliari alcuna ordinanza sindacale accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata.

ARTICOLO 12 - SANZIONI.

1. Oltre alle sanzioni amministrative previste dal D.P.R. 380/2001 e s.m.e.i. e dalla Legge regionale n. 56/77, le parti convengono di stabilire le seguenti sanzioni contrattuali:
 - a) in caso di inosservanza del progetto relativo alle opere di urbanizzazione da eseguire a cura e spese del Proponente, qualora il Comune non abbia autorizzato le varianti ovvero in caso di insoddisfacente funzionamento delle opere stesse: versamento dell'importo necessario al ripristino o alla sistemazione delle opere e della parte di esse eseguita in difformità o non funzionante;
 - b) in caso di inosservanza dei termini di inizio e fine lavori relativi alle abitazioni e alle urbanizzazioni, qualora ciò non comporti la decadenza della concessione: versamento del 1% (inosservanza inizio lavori) e del 5% (inosservanza fine lavori) del contributo di cui all'art. 16 commi 3 e 9 del D.P.R. 380/2001 e s.m.e.i. , per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
 - c) in caso di ritardo nel reintegro della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 9 della presente convenzione, o di ritardato versamento delle sanzioni di cui al presente articolo: versamento dell'interesse calcolato sull'importo dell'integrazione o della sanzione ad un tasso uguale a quello ufficiale di sconto, per il periodo di ritardo, decorsi 30 giorni dalla richiesta della Città.
2. Ai fini della quantificazione della penalità convenzionali, il Comune deve far riferimento al provvedimento regionale di cui all'art. 16 commi 3 e 9 del D.P.R. 380/2001 e s.m.e.i. (già art. 6 della legge n. 10/77), vigenti al momento della contestazione della violazione. Il Comune contesta le violazioni previste dal presente articolo a mezzo atto contenente la quantificazione della relativa

penalità notificato, a norma degli artt. 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile, al Proponente o suoi aventi causa, il quale, entro i successivi 30 giorni, devono formulare le eventuali controdeduzioni o corrispondere l'importo della sanzione.

ARTICOLO 13 - RINUNCIA AD IPOTECA LEGALE.

1. Il Proponente o dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione d'ipoteca legale nei Registri Immobiliari che potesse eventualmente competere in dipendenza della presente convenzione.

ARTICOLO 14 - RINVIO A NORME DI LEGGE.

1. Per quanto non contenuto nella presente convenzione, si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alla legge regionale n. 56/77 e per analogia alle norme di legge e regolamentari vigenti in materia di opere pubbliche.